



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto Prof. Antonio Oddati, nella qualità di Direttore Generale della Direzione Risorse Umane e, per quest'atto, nella qualità di dirigente ad interim della U.O.D. 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto-Monitoraggio spesa del personale-esecuzione giudicati.Conto annuale" della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

#### ATTESTA

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente: Baistrocchi** Luca Federico nato a Roma il ..... matr. c.f. ....

**Dipendente: Amorico** Alessandro, nato a Napoli il ..... matr. c.f. ....

**Dipendente: Alfano** Oreste nato a Castellammare di Stabia il ..... matr. c.f. ....

**Avv.to: Marrone** Massimo

**Oggetto della spesa:** indennità di comando, interessi legali, oneri riflessi, IRAP, spese di giudizio

**Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza**

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con la sentenza n. 3313/2017 pronunciata il 27/04/2017 il Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda attorea proposta da Baistrocchi Luca Federico, Amorico Alessandro e Alfano Oreste (dipendenti della Regione Campania in posizione di comando presso l'Autorità di Bacino del Sarno), volta ad accertare il proprio diritto al pagamento dell'emolumento di comando sospeso dal mese di marzo 2004, ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma di € 2.819,84 a favore di Amorico Alessandro, della somma di € 15.151,29 a favore di Baistrocchi Luca Federico e della somma di € 12.963,05 a favore di Alfano Oreste oltre interessi legali da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;

Il Tribunale di Napoli, ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 2.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

L'Unità Operativa Dirigenziale 06 con nota prot.n 380381 del 30/05/2017, ha richiesto alla UOD 05 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute ai predetti ricorrenti a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 05, con nota prot .n. 460024 del 04/07/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola.

Inoltre, U.O.D.06, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 380381 del 30/05/2017 ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali.

La suddetta U.O.D, con nota prot n. 466302 del 06/07/2017 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 3313/2017 del Tribunale di Napoli pronunciata il 27/04/2017;

**TOTALE DEBITO**

**€ 47.373,12**

**Baistrocchi Luca Federico matr**

Indennità di comando	€ 15.151,29
Interessi legali al 27/10/2017	€ 933,24
Oneri riflessi	€ 4.056,45
IRAP	€ <u>1.287,86</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 21.428,84</b>

**Amorico Alessandro matr.**

Indennità di comando	€ 2.819,84
Interessi legali al 27/10/2017	€ 148,03
Oneri riflessi	€ 754,96
IRAP	€ <u>239,69</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 3.962,52</b>

**Alfano Oreste matr.**

Indennità di comando	€ 12.963,05
Interessi legali al 27/10/2017	€ 798,45
Oneri riflessi	€ 3.470,60
IRAP	€ <u>1.101,86</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 18.333,96</b>

Competenze per spese di giudizio Avv. Marrone Massimo € 3.647,80





*Giunta Regionale della Campania*

*Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)*

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- sentenza n. 3313/2017 del Tribunale di Napoli pronunciata il 27/04/2017;
- nota prot. n. 460024 della U.O.D. 03 della Direzione Generale per le Risorse Umane;
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 06/07/2017

Il responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Direttore Generale  
Prof. Antonio Oddati

2156 2014



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

- SEZIONE LAVORO -

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Aquilina Picciocchi ha pronunciato all'udienza del 27 aprile 2017 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2156 R.G. 2014 alla quale è sono stati riuniti i ricorsi recanti numero 2157/2014 e 1258/2014

TRA

BAISTROCCHI LUCA FEDERICO, AMORICO ALESSANDRO e ALFANO ORESTE  
rapp.ti e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.to Marrone Massimo, presso il cui  
studio elettivamente domicilia in [redacted] alla [redacted]

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to della  
Avvocatura Regionale Speranza Fernanda, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.  
Lucia n. 81;

RESISTENTE

OGGETTO: indennità di comando

FATTO E DIRITTO



Con separati ricorsi depositati in data 29.01.2014 e riuniti in corso di causa i ricorrenti in epigrafe indicato premesso di essere dipendenti della Regione Campania e di essere stati comandato di prestare l'attività lavorativa presso l'Autorità di Bacino del Sarno (allo stato Autorità di Bacino regionale della Campania centrale) con decorrenza dal 2001. Deducevano di aver ricevuto l'indennità, integrativa del trattamento economico ordinario, di comando prevista dall'art. 16 della legge n. 253 del 1990, fino al mese di febbraio 2004 e poi arbitrariamente sospesa, atteso che la relativa previsione normativa non poteva ritenersi soggetta a disapplicazione ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dalla successiva contrattazione collettiva. Chiedevano, pertanto, di accertare il proprio diritto e condannare la convenuta amministrazione regionale al pagamento del predetto emolumento, oltre accessori di legge e con vittoria delle spese.

Si costituiva tempestivamente la Regione Campania, la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. in ordine a tutte le somme relative a differenze retributive in ipotesi maturate nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo. Deduceva, poi, nel merito la infondatezza della pretesa attorea chiedendo il rigetto del ricorso.

Rinviata la causa per la discussione.

Inviata parte ricorrente a riformulare i conteggi nei limiti della eccepita prescrizione, all'udienza odierna la stessa viene decisa con la presente contestuale sentenza.

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti che si illustrano.

Questo giudice condivide la argomentazione degli autorevoli precedenti di sezione (cfr. sentenza 3745/2014 dott.ssa Gagliardi e sentenza dott.ssa Borrelli emessa il 10.3.2016 nell'ambito del procedimento 2732/2014) e della Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza nr. 4200/2014 del 17.6.2014 relatrice dott.ssa Savino) che affrontano questioni pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.

Le circostanze di fatto allegate in ricorso risultano confermate dalla produzione documentale.

In attuazione della L.R. Campania n. 8/94, che ha istituito le Autorità di Bacino Regionale, la Regione Campania ha, dunque, disposto il comando dei ricorrenti presso l'Autorità di Bacino del Sarno, allo stato Autorità do Bacino Regionale della Campania.

Ai sensi dell'art 8, comma 5, della L R 8/94 *"Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l' Amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell' articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1990 n. 253 e, qualora*





*partecipino ai lavori del Comitato Tecnico, anche il disposto dell' articolo 14 della stessa legge".*

*L'art 16 della L. 253/1990 dispone che: "3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorita' di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, universita' e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unita' di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennita' commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attivita' da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2. 4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza".*

In base all'assunto della convenuta, l'indennità di cui all'art 16 richiamato non è più vigente in seguito alla disapplicazione della norma.

*Effettivamente, ai sensi dell'art 2 D.Lgs 29/93, sin dalla versione dal 23.4.1998: "3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".*

Tale norma è stata poi ripresa dall'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 che ha poi previsto, nella sua formulazione vigente decorrente dal 15.11.2009, che: "3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ((e salvo i casi previsti dal comma 3-



ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,)) o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva."

Lo stesso decreto 165/2001 all'art. 71 ha, poi, indicato le disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi: "... 2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste... ". L'allegato C, quindi, ha previsto che: "Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto). 1. Personale non dirigenziale 1. Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001): ... e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del lavoro.

A sua volta, il CCNL 1998/2001 del 1.4.99 all'art. 21 ha disposto che: "1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL., i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.

2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.





3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento".

Ai sensi del successivo art. 28 inoltre: "ART. 28 – Disapplicazioni 1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del CCNL sulla revisione del sistema di classificazione del personale stipulato in data 31.3.1999 sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni: ... art.16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21, del presente CCNL. 2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nello stesso comma 1."

Pertanto, alla luce dell'anzidetta normativa, appare evidente che dal 1.4.99 diventa inapplicabile l'indennità in parola comunque denominata e di cui all'art 16 co. 3, L 253/90 ove riguardante Autorità di bacino di rilievo "nazionale", ma ad ogni modo solo dal momento dell'effettiva attuazione del comma 3, art. 21, del citato CCNL che, per la sua formulazione, presupponeva l'inquadramento del personale interessato "nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti", inquadramento di cui non vi è prova (cfr. in tali termini, sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez- Lavoro n. 7504/2011 del 29-30.11.2011).

Da ultimo, è appena il caso di rilevare che le asserzioni compiute dalla Regione Campania con la memoria di costituzione circa la sospensione della erogazione della indennità in questione a far data dal 1.01.2003, in quanto compensata dalla costituzione di un fondo per le predette Autorità commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002, come da verbale di incontro tra l'Assessore delle Risorse Umane e i Segretari delle Autorità di Bacino in pari data, recepito dal CCDI del 12.07.2004, , sono risultate prive di ogni supporto probatorio, poiché gli atti pur indicati non sono stati allegati e in ogni caso pur se, in ipotesi, ritenuta provata la costituzione del fondo non è stato documentato che con gli introiti di tale fondo i ricorrenti si sono visti corrispondere un diverso emolumento non subendo, così, alcun "pregiudizio economico".





La domanda, in definitiva, appare fondata pur se occorre a questo punto valutare l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in giudizio.

Il credito azionato è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.

Il periodo di riferimento è da gennaio 2004 (cfr. conteggi allegati al ricorso con alcune differenze per ciascun ricorrente) a giugno 2012 per Amorico Alessandro e dicembre 2013 per Baistrocchi e Alfano; l'unico atto interruttivo della prescrizione risulta essere l'atto di costituzione in mora inviato nell'interesse di tutti i ricorrenti e pervenuto a parte convenuta il 19.7.2013; conseguentemente appare prescritto il diritto per il periodo precedente al quinquennio precedente a tale ultima data.

Per la quantificazione del dovuto parte ricorrente è stata invitata a riformulare i conteggi nei limiti della eccezione di prescrizione, conteggi depositati in via telematica il 9.12.2016.

La domanda in definitiva può essere accolta nei limiti dei conteggi come riformulati spettando al ricorrente AMORICO Alessandro la somma di euro 2.819,84 per il periodo dall'11 luglio 2011 al 30 giugno 2012; al ricorrente BAISTROCCHI Luca Federico la somma di euro 15.151,29 per il periodo dal luglio 2009 al 31.12.2013; al ricorrente ALFANO Oreste la somma di euro 12.963,05 per il periodo da luglio 2009 al 31.12.2013.

Sugli importi dovuti, ai sensi della L.724/94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1/1/95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.

Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale. Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.

La Regione va, pertanto, condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme e degli accessori predetti.

Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione nella misura liquidata in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura seriale della controversia, della controvertibilità delle questioni trattate, dell'accoglimento della eccezione di prescrizione e dell'attività espletata.

P.Q.M.



Accoglie i ricorsi e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento della somma di euro 2.819,84 a favore di AMORICO Alessandro; della somma di euro 15.151,29 a favore di BAISTROCCHI Luca Federico; della somma di euro 12.963,05 a favore di ALFANO Oreste, oltre interessi legali da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; condanna la Regione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Napoli, il 27.4.2017

IL GIUDICE

Aquilina Picciocchi







50.14.03

**Giunta Regionale della Campania**  
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,  
Umane e Strumentali*  
*Direzione Generale per le Risorse Umane*

U.O.D. 03 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali –  
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali  
e della contrattazione decentrata – Elaborazione di proposte  
di CCDI – Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza –  
Anagrafe delle prestazioni – Autorizzazione incarichi esterni"

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2017. 0466302 06/07/2017 09,15**

Mitt. : 501403 Elabor. prop. di CCDI - Rappr...

Ass. : 501402 Contenz. del lavoro in collabo...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 121 del 2017



**Al Dirigente della U.O.D. 02  
della Direzione Generale Risorse Umane**

**All'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale  
UOD Ambiente, Lavoro e Personale**

**e p.c. Alla Direzione Generale Risorse Umane**

**Al Dirigente della U.O.D. 11  
della Direzione Generale Risorse Umane**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Trasmissione sentenza n. 3131/2017 del Tribunale di Napoli – Baistrocchi, Amorico,  
Alfano c/Regione Campania -**

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto, per quanto di competenza di questa UOD, si rimanda a quanto rappresentato sull'argomento da ultimo con nota prot. n. 344880 del 15/05/2017.

Eventuali valutazioni in ordine alla proposizione del gravame e alla valutazione della sussistenza degli estremi di impugnazione si ritiene siano prettamente di competenza dell'Ufficio speciale Avvocatura.

Il Dirigente  
dott.ssa M. Stefania Panza



*Giunta Regionale della Campania*  
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,*  
*Umane e Strumentali*  
*Direzione Generale per le Risorse Umane*

Al Dirigente della U.O.D. 04  
della Direzione Generale Risorse Umane  
(55.14.04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -  
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali  
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte  
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -  
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

e p.c. Alla Direzione Generale Risorse Umane  
All'Ufficio Speciale Advocatura Regionale  
(60.01.03)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0344880 15/05/2017 12,31

LORO SEDI

NUM. : 551405 UOD Rapp con organizza sindacali...

AUG. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in esil...

Cronologia : 7.1. Fascicolo : 40 del 2017



Oggetto: Ricorso Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 promosso da RUSSO EUGENIA c/  
Regione Campania - Tribunale di Napoli - Giudice del Lavoro (udienza del 26.05.2017) - CC  
1397/2017 - Riscontro nota prot. n. 316005 del 3.05.2017 -

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto, volta alla erogazione dell'indennità di comando integrativa  
ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90 per il personale regionale comandato presso le Autorità di Bacino  
regionali, si rappresenta quanto segue.

Dal ricorso si evince che il diritto della ricorrente è stato riconosciuto con sentenza della Corte di  
Appello di Napoli n. 4937/2011 passata in cosa giudicata, a seguito della quale vi è stata anche sentenza di  
condanna n. 7524/2015.

Si chiede, per la corretta definizione di una efficace linea difensiva, copia delle sentenze in questione.

Con l'attuale ricorso innanzi al Tribunale di Napoli, la ricorrente chiede di veder soddisfatto il suo diritto  
al pagamento dell'indennità di cui all'art. 16, co. 3, L. 253/90 per il periodo 01.10.2013 - 31.12.2015, data  
fino a cui la dipendente risulta in comando.

Preliminarmente si rammenta che sulla problematica dell'indennità di comando integrativa ex art. 16,  
comma 3, L. n. 253/90, questo Ufficio, con nota prot. n. 733294 del 29.10.2015, ha posto la questione  
all'attenzione dell'Assessore alle Risorse Umane, del Capo Dipartimento e del Capo di Gabinetto, oltre che  
dell'Avvocatura Regionale.

Con la presente si coglie altresì l'occasione per chiedere di verificare, per le eventuali future  
controversie che dovessero insorgere sulla medesima problematica e ancora appellabili da parte  
dell'Amministrazione, la possibilità di costituzione avverso le motivazioni dei ricorrenti sulla scorta anche  
di quanto deciso dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 23.04.2014 (sentenza favorevole  
all'Amministrazione).



In merito poi alla questione in oggetto, vista la formulazione del ricorso, si ritiene opportuno controdedurre nel modo seguente il quadro generale di ricostruzione adottato dalla ricorrente.

Infatti solo "atecnicamente" la ricorrente, dipendente della Regione dal 21.03.1990 è stata comandata presso l'Autorità di Bacino Regionale e ciò in quanto non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per ritenere esistente un vero e proprio comando.

Anche se non esiste una specifica disciplina normativa sull'istituto del comando, alcuni aspetti essenziali vengono comunque disciplinati dal Legislatore Nazionale.

L'articolo 70, co. 12, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che *"In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale"*.

Anche la dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni Enti Locali precisa che *"Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del "personale comandato" (la cui nozione implica l'utilizzo di un lavoratore nell'interesse dell'ente ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico degli enti che utilizzano il lavoratore"*.

In primis va evidenziato che la formulazione stessa dell'articolo 70 su indicato lascia chiaramente intendere che l'utilizzazione debba avvenire da parte di *"altra pubblica Amministrazione"*.

Inoltre va notato nel caso di specie, come si evince anche dai cedolini - busta paga mensili esemplificativamente allegati per gli anni 2010 e seguenti fino al 2016, che MAI IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO DEL PERSONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO REGIONALE, e in particolare della RICORRENTE, E' STATO A CARICO della stessa Autorità di Bacino Regionale e tantomeno da quest'ultima erogato.

**Il trattamento economico sia fondamentale che accessorio del personale atecnicamente comandato presso le Autorità di Bacino Regionale è sempre stato erogato, pagato e finanziato dalla Regione Campania e mai rimborsato dalle Autorità di Bacino Regionali, così come dall'attestato dall'attuale Dirigente Amministrativo dell'U.O.D.55.14.07 "Trattamento Economico personale Regionale e Comandato".**

A conforto di tale impostazione vi è l'ulteriore elemento probatorio contenuto nel Bilancio Gestionale anno 2016 della Giunta della Regione Campania, approvato con D.G.R.C. n. 52 del 15/02/2016, del quale qui di seguito si allega lo stralcio della pag. 102, nel quale risultano istituiti i capitoli nn. 1150 e 1164, con le seguenti declaratorie: "Funzionamento delle Autorità di Bacino di Rilievo Regionale Campania Centrale (Legge Regionale 27/12/2012 n. 1, art. 52, c. 3, lett. e)" e "Funzionamento delle Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele (Legge Regionale 15/03/2011, n. 4, art. 1, c. 255 e 256)".

Quindi in realtà le Autorità di Bacino Regionale, anche se istituite sulla falsa riga delle Autorità di Bacino Nazionali, non hanno mai avuto autonomia organizzativa, gestionale e soprattutto finanziaria e non hanno mai rimborsato alla regione Campania le spettanze del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale regionale da esse utilizzato, così come invece prevede il legislatore nazionale e la dichiarazione del su indicato CCNL.

Ulteriore dimostrazione di tale aspetto è ravvisabile anche in quanto indicato nel dettato dell'art. 2, co. 2, del CCDI 2001 il quale recita *"Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i*



*componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."*

Quindi, come espressamente specificato dal CCDI 2001 della Regione Campania, le tipiche voci del trattamento accessorio del dipendente regionale assegnato alle Autorità di Bacino Regionali - e cioè sia la produttività per il personale di cat. A, B, C e D, che la cosiddetta "posizione organizzativa" per il personale di cat. D -, sono sempre state non solo disciplinate, istituite e assegnate secondo regole del CCDI vigente in Regione, ma anche erogate e quindi retribuite a carico sempre della Regione quindi corrisposte con finanza regionale.

Mentre quindi la Legge Nazionale n. 253/1990, istitutiva delle Autorità di Bacino Nazionale, all'art. 16 c. 3, allorché prevede una indennità di comando, lo fa al fine di "*compensare un disagio*" consistente nel fatto che il personale comandato si trova nella condizione di dover lavorare per una nuova e diversa *Pubblica Amministrazione* - per l'appunto l'Autorità di Bacino Nazionale, Amministrazione del tutto autonoma e diversa rispetto a quelle di provenienza, - Ministeri o Enti Locali -, nella fattispecie regionale non vi è stato alcun passaggio per il personale regionale, a diversa e autonoma pubblica Amministrazione, bensì, vi è stato di fatto il mero svolgimento di mansioni presso una nuova struttura, sempre e comunque rientrante nel sistema organizzativo regionale, del tutto priva di personalità giuridica e di alcuna autonomia anche finanziaria come dimostrato anche dai cedolini- busta paga allegati, che riportano nel loro frontespizio l'intestazione della "*Regione Campania - Affari Generali Gestione e Formazione del Personale*".

Quindi non esiste proprio il presupposto e la ratio legislativa giustificativa della erogazione della relativa indennità di comando a favore della ricorrente.

Inoltre diversamente argomentando va rilevato che l'art. 8 della L.R. n. 8/94, istitutiva delle Autorità di Bacino Regionali, dispone "*Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l'Amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1990 n.253 e, qualora partecipino ai lavori del Comitato Tecnico, anche il disposto dell'articolo 14 della stessa legge*".

In realtà la norma regionale in questione non è applicabile, in quanto letteralmente fa riferimento "...al disposto del terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1990 n. 253" cioè ad una legge regionale che in realtà non esiste.

Ma quand'anche si volesse diversamente argomentare, ritenendo che il legislatore regionale, per mero errore, ha fatto riferimento alla "Legge regionale" ma che in realtà quel riferimento è da intendersi come richiamo alla legge Nazionale 7 agosto 1990 n. 253, comunque la disposizione in questione sull'indennità di comando non è applicabile al caso di specie regionale, e ciò in quanto non vi è stato alcun comando in senso tecnico della ricorrente presso *altra Pubblica Amministrazione*, ma una MERA ASSEGNAZIONE a struttura regionale denominata per l'appunto "Autorità di Bacino Regionale", rientrante a tutti gli effetti, soprattutto quelli finanziari, nell'ampio sistema organizzativo regionale.

La totale mancanza di autonomia finanziaria, di autonoma personalità giuridica delle Autorità di bacino Regionale denota quindi chiaramente come queste, in realtà hanno sempre agito, non come Pubblica Amministrazione diversa, autonoma ed indipendente rispetto alla Regione, ma come una mera ulteriore struttura organizzativa regionale.

Quindi, accedendo a tale ricostruzione giuridica, appare evidente che la ricorrente non ha nessun diritto all'erogazione dell'indennità di comando ex articolo 16 della legge Nazionale 7 agosto 1990 n.253 e- tanto meno della legge regionale 7 agosto 1990 n.253- e ciò in quanto nessuna disposizione Nazionale e/o Contrattuale prevede la possibilità di erogare ad un dipendente pubblico una specifica indennità per il solo



fatto di essere stato assegnato ad una altra struttura organizzativa che in tutto e per tutto dipende, anche soprattutto finanziariamente parlando, dall'ente di appartenenza e di origine.

Tale impossibilità deriva proprio dal vigente principio dell'onnicomprendività del trattamento economico del dipendente pubblico così come desumibile direttamente dal dettato degli artt. 2, 24, 45 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Sempre l'inviolabilità del principio in oggetto è stata poi di recentemente riconfermata anche dalla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo Campania nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio 2013 alla pag. 123 punto 5.3.

Infatti, come chiaramente espresso dalla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo Campania alla pag.123 e ss. 5.3, *"...il sistema retributivo del pubblico impiego ha una struttura "a doppio binario" (cfr. D.lgs. n. 165/2001, c.d. TUI, art. 2, comma 2 e 3; art. 40 e art. 45, nonché l'art. 70, comma 3): il titolo per la spesa per il personale, proviene, per un verso e in via principale, dalla legge (statale, cfr. infra) e dal contratto nazionale; per altro verso, e per quanto non disposto dalle fonti nazionali, dalla contrattazione decentrata.*

*Questa sistematica si incentra sul principio sancito dall'art. 2, comma 3, del D.lgs. 165/2001, secondo il quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi.*

*Dal combinato disposto degli artt. 2, c. 3 ("l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali...Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale") e 45, c. 1 ("il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi"), si ricava il principio dell'inderogabilità della struttura della retribuzione, stabilita dai contratti collettivi.*

*L'art. 45, comma 1 TUI, prevede espressamente che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi e da ciò si fa derivare la permanente sussistenza, anche per il personale non dirigente, come nel caso di specie, del c.d. principio di onnicomprensività della retribuzione.*

*Quindi, in assenza del contratto, le amministrazioni non si possono determinare unilateralmente – per esempio a mezzo di regolamento, o nel caso delle Regioni, con legge regionale – a concedere trattamenti economici. Se lo facessero, infatti, il riconoscimento sarebbe sine titolo e l'erogazione fonte di responsabilità contabile ed erariale".*

Aggiunge la Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo Campania che *"la fonte legislativa legittimante l'erogazione, peraltro, come si accennava, non può essere una fonte regionale: il Giudice delle Leggi ha, infatti, deliberato e valutato l'illegittimità costituzionale di norme regionali che disciplinavano la formazione e la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata, a copertura del trattamento accessorio, mediante l'individuazione di risorse aggiuntive rispetto alla disciplina nazionale (cfr. sentenza n. 339/2011). Norme siffatte, infatti, disciplinano un aspetto del trattamento economico dei dipendenti delle regioni (il cui rapporto di impiego è privatizzato); di conseguenza esse non solo rischiano di mettere in crisi il coordinamento della finanza pubblica (materia di competenza concorrente, art. 117, comma 3, Cost.), ma trascinano dall'area della competenza normativa regionale per invadere un aspetto della competenza esclusiva statale, trattandosi di materia afferente l'area dell' "ordinamento civile" (art. 117, comma 2, lett. l, Cost. e art. 45, comma 1, D.lgs. 165/2001); cfr. in tale senso anche SRC Lombardia n. 137/2013/PAR".*

Di poi il Giudice Contabile aggiunge alla pag. 131 punto 5.3.4, che *"... in presenza di normative regionali che dispongono finanziamenti aggiuntivi non previsti dalla legge statale e dalla contrattazione collettiva nazionale, l'interprete è tenuto a dare della stessa normativa regionale un'interpretazione costituzionalmente orientata ed adeguatrice del dato normativo regionale, rispettosa del riparto di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni (amplius SRC Lombardia SRC Lombardia n. 137/2013/PAR)".*

Anche la Corte Costituzionale di recente con la sentenza n. 153/2015 ha evidenziato che *"...il trattamento economico dei dipendenti pubblici va ricondotto alla materia dell'ordinamento civile, prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle regioni...". Quindi la*



disciplina del trattamento economico del personale del pubblico impiego è compresa, per i profili privatizzati del rapporto, nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale. Ciò comporta che si devono considerare nulle le norme regionali approvate, in tale materia, in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001, ed in particolare artt. 2 (fonti), 40 (contratti collettivi nazionali ed integrativi) e 45 (trattamento economico) del decreto.

Quindi in sintesi il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è definito dai contratti collettivi e qualsiasi disposizione regionale, sia essa legislativa, regolamentare o meramente provvedimentale, che riconosca somme aggiuntive al dipendente è da intendersi *tamquam non esset* perché altrimenti travalicherebbe l'area della competenza normativa regionale per invadere un aspetto della competenza esclusiva statale, trattandosi di materia afferente l'ordinamento civile.

L'unica interpretazione giuridicamente percorribile è quella secondo cui solo gli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione nazionale o richiamati da quest'ultima possano essere erogati, come ad esempio, tra l'altro, i compensi per gli incarichi di progettazione o i compensi per i professionisti legali; In realtà nel caso di specie, dove si può parlare per il ricorrente solo di fatto di mera assegnazione a diversa struttura regionale, né il legislatore regionale né il Contratto nazionale prevedono alcuna specifica indennità riconoscibile.

Al fine della esatta ricostruzione dei dati retributivi si evidenzia che la ricorrente già beneficia del seguente trattamento economico:

- trattamento economico fondamentale tabellare, secondo quanto previsto dal vigente CCNL, pari a oltre 20.000,00 euro annui (stipendio mensile euro 1.725,93\* 12 mensilità) comprensivo di alcuni emolumenti fissi a cui aggiungere la tredicesima mensilità;
- indennità di risultato;
- emolumenti vari (es. premio incentivante – cfr. cedolino busta paga febbraio 2011 e agosto 2014 – straordinario diurno feriale cfr. busta paga dicembre 2013 e dicembre 2014, indennità di rischio e indennità di disagio).

La retribuzione complessiva annua erogata e pagata interamente dalla Regione, come dimostrato dal frontespizio/intestazione "*Regione Campania – Affari Generali Gestione e Formazione del Personale*" dei cedolini allegati, e non dall'Autorità di Bacino, alla ricorrente risulta pertanto variabile – € 28.830,17 anno 2010, € 27.565,50 anno 2011, € 27.804,14 anno 2012, € 27.520,61 anno 2013, € 28.183,09 anno 2014, € 29.415,30 anno 2015 – alla voce Reddito imponibile.

Da tali cedolini si evincono: a) gli emolumenti fissi (risultanti dalla somma della retribuzione tabellare e delle progressioni) e b) l'indennità di risultato ed altri emolumenti vari erogati in alcune mensilità dell'anno, tra cui anche a dicembre.

In riferimento alla problematica in questione, va aggiunto che il dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 recita "*Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative.*"

Alla luce di quanto evidenziato, il caso della ricorrente è quindi palesemente da intendersi non come reale comando ma come MERA ASSEGNAZIONE AD ALTRA STRUTTURA REGIONALE e quindi essendo tale per la fattispecie in questione vige il principio di onnicomprensività del trattamento economico del dipendente pubblico che vieta l'erogazione di trattamenti che non siano in linea con quanto previsto dal CCNL di comparto.

Va poi anche controdedotta l'applicabilità, sostenuta dalla ricorrente, dell'articolo 21 e. 3 del CCNL del 1 aprile 1999 del comparto alle Autorità di bacino Regionali e ciò in quanto lo stesso articolo in



questione per l'appunto si riferisce *solo* alle Autorità di bacino Nazionali e non anche a quelle Regionali, prevedendo quindi una specifica e puntuale applicazione.

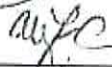
Infine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito uno stralcio della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014, (favorevole alla Regione ) in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90;

- ♦ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ♦ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ♦ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giusta delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;
- ♦ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).

Allegati inviati mediante mail:

- 1) Art. 70 co. 12 del D. Lgs. n. 165/2001;
- 2) Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni Enti Locali;
- 3) Cedolini - busta paga mensili esemplificativamente allegati per gli anni da 2010 al 2016;
- 4) Attestato dall'attuale Dirigente Amministrativo dell' U.O.D.55.14.07 "Trattamento Economico personale Regionale e Comandato";
- 5) Bilancio Gestionale anno 2016 della Giunta della Regione Campania (D.G.R.C. n. 52 del 15/02/2016) - stralcio della pag. 102, capitoli nn. 1150 e 1164;
- 6) Art. 2, c. 2, del CCDI 2001;
- 7) Art. 8 della L.R. n. 8/94;
- 8) Artt. 2, 24, 45 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- 9) Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo Campania nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio 2013 alla pag. 123 punto 5.3;
- 10) Corte Costituzionale - sentenza n. 153/2015;
- 11) Verbale del 30.09.2002 a seguito di incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino;
- 12) Sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014.

Il Dirigente della UOD 05  
dott.ssa M. Stefania Panza



**Sentenza Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-**  
**Numero 3313/2017**  
**Dipp.Baistrocchi L.F., Amorico A. e Alfano O.**  
**Avv. Marrone Masimo**

Diritti e onorari			2.500,00
spese generali	15,00%	2.500,00	<u>375,00</u>
			2.875,00
CPA	4%	2.875,00	<u>115,00</u>
			2.990,00
IVA	22%	2.990,00	657,80
TOTALE FATTURA			<b>3.647,80</b>
RITENUTA	20%	2.875,00	575,00
NETTO A PAGARE			3.072,80